

N. R.G. 13045/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2022, alla presenza dei Magistrati:

Dott. Fabio FLORINI	(PRESIDENTE)
Dott.ssa Silvia ROMAGNOLI	(GIUDICE)
Dott.ssa Rita CHIERICI	(GIUDICE RELATORE)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 13045/2017, promossa da:

FALLIMENTO FMC DISTRIBUZIONI S.P.A. (C.F. 00916590359), in persona del curatore fallimentare Dr. Franco CADOPPI, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo RASILE

ATTORE

contro

MICHELE BARTOLI (C.F. BRTMHL55S20H223V), con il patrocinio dell'Avv. FURNARI MARIANGELA, dell'Avv. DE SIMONE ROBERTO, dell'Avv. BOVI VIVIANA

NERINO FERRETTI (C.F. FRRNRN40M01B499J), con il patrocinio dell'avv. CATELLANI CRISTIAN e dell'avv. CAVAZZA CHRISTIAN

ELIO PATERLINI (C.F. PTRLEI41B24H223W), con il patrocinio dell'avv. CATELLANI CRISTIAN e dell'avv. CAVAZZA CHRISTIAN

CONVENUTI

CONCLUSIONI



Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare i convenuti Michele Bartoli, Nerino Ferretti ed Elio Paterlini, responsabili per i motivi e le causali illustrati in narrativa, o per quelli diversi che il Tribunale riterrà accertati; (nota 1: Ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2394bis, 2407, 2043 cod. civ. e degli artt. 146, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 LF.)

- conseguentemente:

(i) dichiarare tenuto e condannare il convenuto Michele Bartoli - in via solidale (nota 2: In subordine, in via parziaria o alternativa tra loro) con i signori Nerino Ferretti e Elio Paterlini limitatamente alle somme appresso indicate - a risarcire (e quindi a pagare) al Fallimento FMC Distribuzioni S.p.a. tutti i danni subiti dalla società e dai creditori sociali, da liquidarsi complessivamente nell’importo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), o nel diverso minor importo che risulterà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, anche all’esito delle transazioni intervenute con altri soggetti originariamente convenuti, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

(ii) dichiarare tenuti e condannare i convenuti Nerino Ferretti e Elio Paterlini - in solido (nota 3: In subordine, in via parziaria o alternativa tra loro) tra loro nonché con il signor Michele Bartoli - a risarcire (e quindi a pagare) al Fallimento FMC Distribuzioni S.p.a. tutti i danni subiti dalla società e dai creditori sociali, da liquidarsi complessivamente nell’importo di € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), o nel diverso minor importo che risulterà accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, anche all’esito delle transazioni intervenute con altri soggetti originariamente convenuti, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario nella misura del 15 %, CPA ed iva come per legge. Con riserva di miglior difesa e di articolare eventuali altri mezzi istruttori nei modi e termini di legge, anche all’esito degli scritti difensivi avversari”.

I Procuratori del convenuto BARTOLI Michele hanno precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:

in via preliminare:

dato atto dell’accordo riprodotto nella scrittura datata 29.03.2018 tra il Fallimento attore e i sindaci, dichiarare l’estinzione del giudizio nei confronti di tutte le parti per la cessazione della materia del contendere;

sempre in via preliminare:



➤ *dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere l'azione sociale di responsabilità essendo questa devoluta alla cognizione arbitrale, come da clausola compromissoria contenuta nello statuto;*

➤ *accertare e dichiarare la nullità, ai sensi del punto 3) dell'art. 163 c.p.c. e dell'art. 164 c.p.c. della domanda attrice, per difetto di identificazione del petitum e della causa petendi, oltre che per l'assoluta indeterminatezza ed incertezza dei fatti causativi del danno in via preliminare di merito*

➤ *accertare l'estinzione per prescrizione delle azioni di responsabilità esercitate ex art. 146 l.f.;*

nel merito rigettare ogni avversa domanda, perché prescritta, inammissibile, improcedibile, non provata, infondata, generica e, come diffusamente illustrato in tutti gli atti difensivi, errata nell'an e nel quantum relativamente sia all'asserita mala gestio posta in essere dal sig. MICHELE BARTOLI, nella veste di amministratore e in quella diversa e successiva di liquidatore, sia alla in via determinazione di danni asseritamente determinati nei confronti della fallita; in via subordinata di merito nella denegata ipotesi cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità del sig. Michele Bartoli per i fatti di cui è causa e di accoglimento, sia pure parziale, delle domande formulate dal Fallimento, attesa l'intervenuta transazione tra il Fallimento attore e i sindaci, ridurre quanto eventualmente da lui dovuto in proporzione alla percentuale di responsabilità eventualmente attribuita ai Sindaci. in ogni caso con vittoria delle spese e compensi di giudizio”.

I Procuratori dei convenuti FERRETTI Nerino e PATERLINI Elio hanno precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:

“Voglia ll'ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta NEL MERITO. In via pregiudiziale accertare e dichiarare intervenuta la prescrizione dell'azione qui promossa dalla parte attrice nei confronti dei sig.ri Elio Paterlini e Nerino Ferretti per tutti i motivi esposti in atti.

In via principale,

rigettare in ogni caso tutte le domande avanzate dalla parte attrice nei confronti dei sig.ri Elio Paterlini e Nerino Ferretti in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in fatti.

In via subordinata e riconvenzionale,

nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata una qualche responsabilità, anche solidale, nei confronti dei sig.ri Elio Paterlini e Nerino Ferretti circa i fatti di cui trattasi in ragione della carica sociale ricoperta, accertare e dichiarare le esatte responsabilità imputabili singolarmente ai sig.ri Elio Paterlini e Nerino Ferretti, nonché a tutti i soggetti convenuti nel presente giudizio, individuandone al contempo i diritti di regresso eventualmente spettanti ai sig.ri Elio Paterlini e Nerino Ferretti nei confronti di quest'ultimi e, per l'effetto, condannare questi ultimi a tenere manlevati o comunque rifondere ai Sig.ri Elio Paterlini e Nerino Ferretti quanto i Sig.ri



*Elio Paterlini e Nerino Ferretti fossero chiamati a corrispondere in eccedenza alla quota di propria competenza di responsabilità.
Con vittoria di spese diritti ed onorari”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento FMC DISTRIBUZIONI S.p.a. (di seguito FMC) conveniva in giudizio BARTOLI Michele, FERRETTI Nerino e PATERLINI Elio, quali amministratori della società fallita, affinché venisse accertata la loro responsabilità per gli atti di *mala gestio* commessi ai danni della società e dei creditori sociali; conveniva altresì in giudizio gli ex sindaci SPADACCINI Daniele, DI LORENZO Salvatore e CASANOVA Michele, ritenuti responsabili per non aver vigilato sull'operato degli amministratori e del liquidatore, in conformità agli obblighi inerenti alla carica; chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno cagionato alla società e ai creditori sociali, ex art. 146 L.F..

La società, costituita nel 1980 con l'originaria denominazione “Clarital S.p.a.”, aveva ad oggetto sociale l'attività di commercio di apparecchi radio e televisivi, di apparecchi per l'amplificazione del suono anche per veicoli e di altri accessori.

BARTOLI Michele era stato Presidente del Cda e amministratore delegato dal 2005 al 16/12/2008, amministratore unico dal 17/12/2008, liquidatore dall'01/12/2009, liquidatore giudiziale dal 09/12/2010 al 13/08/2012.

FERRETTI Nerino e PATERLINI Elio avevano rivestito la carica di consiglieri di amministrazione dal 2005 al 17/12/2008.

I sindaci erano rimasti in carica fino al 31/12/2012.

La compagine sociale era composta dai tre amministratori e dalla società Bain di Michele Bartoli & C. S.a.s. sino al 17/12/2008, quando a causa delle perdite emerse nel bilancio infrannuale del 31/10/2008 l'assemblea deliberava l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione; nell'occasione il capitale veniva interamente sottoscritto solo dai soci Bain di Michele Bartoli & C. S.a.s. (al 95 %) e BARTOLI Michele (al 5 %), con conseguente fuoriuscita dalla società di FERRETTI e PATERLINI.

In data 01/12/2009 l'assemblea sociale deliberava la variazione della denominazione sociale e la messa in liquidazione della società, a causa delle perdite maturate per oltre € 3 milioni.

Il 03/12/2009 FMC depositava presso il Tribunale di Reggio Emilia il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, di tipo liquidatorio, omologato il 23/10/2010; su segnalazione del commissario giudiziale Dott. Franco Cadoppi, con decreto del 13/08/2012 il Tribunale revocava BARTOLI Michele dall'ufficio di liquidatore del concordato preventivo e nominava in sua vece lo stesso commissario giudiziale.



A seguito di ricorso dei creditori, con sentenza 17-23/04/2013 il Tribunale, rilevato l'inadempimento della proposta concordataria, pronunciava la risoluzione del concordato e dichiarava il fallimento della società, nominando quale curatore il Dott. Cadoppi.

Parte attrice deduceva che i convenuti si erano resi responsabili delle seguenti condotte:

i. illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa dopo la perdita del capitale avvenuta nel 2007 fino all'01/12/2009, quando la società era stata posta in liquidazione: il fatto era ascrivibile a BARTOLI, per il periodo considerato, e a FERRETTI e PATERLINI, per i fatti avvenuti fino al 17/12/2008;

ii. singole operazioni dannose, nonché dismissione e gestione del patrimonio sociale a condizioni sfavorevoli per la società e pregiudizievoli per i creditori, commessi dal secondo semestre 2007 al 2009 e imputabili agli amministratori; veniva segnalata in particolare l'operazione di cessione dell'immobile aziendale conclusa il 14/12/2007;

iii. ritardata dichiarazione di fallimento a causa del ricorso alla procedura di concordato preventivo, poi risolto (dal 03/12/2009 ad aprile 2013, data del fallimento), imputabile al liquidatore BARTOLI Michele;

iv. grave inadempimento nella fase esecutiva del concordato preventivo (dal 09/12/2010 al 13/08/2012), imputabile al liquidatore unico BARTOLI Michele;

v. negligenze ed omissioni nella verifica della regolarità delle scritture contabili e dei bilanci, nonché nei controlli sull'operato degli amministratori e del liquidatore (imputabili ai tre sindaci).

Il Fallimento sosteneva che il pregiudizio ("volontariamente contenuto") cagionato alla società e ai creditori sociali, conseguente agli addebiti sub *i* e *ii*, era quantificabile in € 2.100.000,00, quello derivante dagli addebiti sub *iii* e *iv* in € 400.000,00.

In relazione alle suddette contestazioni, il Fallimento attoreo deduceva che gli amministratori avrebbero dovuto esporre l'esistenza di un patrimonio netto negativo già nel 2007 o nel corso del 2008, e dunque assumere i provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. e, in difetto di adeguata ricapitalizzazione, accertata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 c.c., avrebbero dovuto procedere a mettere in liquidazione la società, mentre invece l'attività sociale, secondo una logica non di tipo liquidatorio, era proseguita fino a dicembre 2009, con conseguente aumento delle perdite, aggravamento del passivo e depauperamento del patrimonio sociale.

In particolare, parte attrice deduceva che nel bilancio relativo all'esercizio 2007 erano presenti valori attivi significativamente più elevati rispetto a quelli rilevabili in bilancio applicando i corretti principi contabili e che diverse passività non erano state iscritte, tanto che al posto del patrimonio netto di € 2.411.276,00, la società fallita avrebbe dovuto riportare un patrimonio negativo per - € 282.645,58 (pagg. 17, 18 atto di citazione); sosteneva che la cessione dell'immobile sito a Reggio Emilia, in via Agnoletti (sede sociale), effettuata nel novembre 2007, aveva poi impedito il palesarsi della perdita reddituale di periodo, tanto che si sarebbe evidenziato un risultato negativo



pari a € 1.065.223,00; riteneva che gli organi di gestione e di controllo avrebbero dovuto avvedersi dello stato di insolvenza della società, non reversibile, già a luglio 2007 (quando i sindaci espressero i primi rilievi sull'andamento dell'impresa) o a novembre 2007 (quando venne deliberata l'operazione di dismissione dell'immobile in un contesto di crisi conclamata); riteneva che l'aumento del capitale sociale a € 120.000,00, deliberato il 17.12.2008, fosse insufficiente.

In relazione all'indebita prosecuzione dell'attività sociale, il Fallimento quantificava il danno nella perdita di esercizio relativa ai primi undici mesi del 2009 (tra dicembre 2008 e il 30.11.2009) per - € 3.728.281,00 (pag. 37), o nella differenza tra i netti patrimoniali tra il 31.12.2008 e il 30.11.2009 per € 3.356.556,00 (pag. 41) o nell'aggravamento del dissesto (per maggiori oneri e costi assunti nel periodo indicato) per non meno di € 2.685.000,00 (pag. 46). In ipotesi di ritenuta perdita del capitale sociale sin dal 2007 (alla luce dell'avvenuta soppressione da parte di Michele BORTOLI della contabilità sociale relativa all'anno 2007: doc. 27), l'attore calcolava il danno in € 5.347.181,00, secondo il criterio della differenza dei patrimoni netti tra il 31.12.2007 e il 30.11.2009 (pag. 53).

La vendita in data 14.12.2007 dell'unico immobile di proprietà della fallita, costituente la sede aziendale di via Agnoletti, veniva realizzata tramite un'operazione di *sale and lease back* attuata con la cessione, per il tramite della società partecipata al 10 % CL Solution S.r.l., del bene ad una società di leasing, che stipulava con quest'ultima un contratto di locazione finanziaria, seguito da un contratto di locazione commerciale del bene tra la fallita e CL Solution S.r.l.. A parere di parte attrice tale operazione, oltre a non consentire il manifestarsi della perdita del periodo, avrebbe comportato diversi effetti negativi, come la perdita dell'unica immobilizzazione di valore della società, a discapito dell'impresa e dei creditori, l'onere di pagare € 180.000,00 annui di canoni di locazione, un inspiegabile beneficio economico in favore della CL Solution S.r.l. (partecipata oltre che dalla società fallita, anche dai tre amministratori), dovuto alla differenza tra il più elevato canone di leasing e il canone di locazione commerciale, con aumento degli oneri rispetto a quelli che la società avrebbe sostenuto se avesse stipulato direttamente il contratto di locazione finanziaria. Né la fallita, né CL Solution S.r.l. riuscirono poi a pagare i canoni.

In relazione a questa operazione, il Fallimento quantificava il danno in complessivi € 2.060.000,00, pari all'importo di € 1.700.000,00, corrispondente al valore/prezzo dell'immobile, e ad ulteriori € 360.000,00, per l'ammontare dei canoni corrisposti negli anni 2008-2009.

Inoltre, parte attrice deduceva che il liquidatore Michele BARTOLI aveva colpevolmente aggravato il passivo e ridotto le possibilità di soddisfacimento dei creditori a causa della presentazione della domanda di concordato preventivo, in presenza di valori dell'attivo sovrastimati, anche all'esito di svalutazioni operate nella prospettiva liquidatoria, e con costi di circa un milione di euro, senza poi eseguire diligentemente il piano concordatario e così costringendo il Tribunale a revocarlo dall'incarico. Il Fallimento quantificava il danno, derivante dal "passaggio"



concordatario e dal conseguente ritardo della dichiarazione di fallimento, nella somma di € 400.000,00.

Alla luce di tali premesse, nelle conclusioni il Fallimento attoreo chiedeva la condanna di BARTOLI Michele (e dei sindaci, in solido) al risarcimento del danno nella misura (volutamente ridotta) di € 2.500.000,00, nonché la condanna di FERRETTI Nerino e PATERLINI Elio, in solido tra loro e con gli altri convenuti, al risarcimento del danno nella misura (volutamente ridotta) di € 1.200.000,00 (o nei diversi importi accertati in corso di causa), oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.

Nella comparsa di costituzione e risposta BARTOLI Michele, in via preliminare, eccepiva:

-quanto all'azione sociale di responsabilità, l'incompetenza del Tribunale in relazione alla clausola arbitrale statutaria, opponibile al curatore fallimentare;
-la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, non avendo il curatore allegato i fatti fondanti la responsabilità ex art. 2486 c.c. dell'organo gestorio, con riguardo in particolare agli atti generatori di un nuovo rischio di impresa (fatta eccezione per l'operazione di *sale and lease back*) e non essendo vietata la gestione dell'impresa nella fase "pre-liquidatoria";
-l'estinzione per prescrizione dell'azione ex art. 146 L.F., comprendente le due azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., entrambe esercitate dal curatore: in relazione all'azione sociale di responsabilità, deduceva che il termine quinquennale di prescrizione era decorso dalla data dell'1.12.2009 di cessazione dalla carica di amministratore, ai sensi dell'art. 2487 bis c.c., non potendosi considerare senza soluzione di continuità l'avvicendamento delle funzioni gestorie e di quelle liquidatore solo al fine di spostare in avanti la decorrenza del termine; in relazione all'azione dei creditori sociali, affermava che il termine di prescrizione doveva calcolarsi con decorrenza almeno dalla data del decreto di ammissione della procedura di concordato preventivo del 23.12.2009 (o di omologazione del 23.10.2010 o dalla pubblicazione del bilancio di liquidazione), anziché dalla dichiarazione di fallimento del 17.04.2013, in quanto in una delle date indicate i creditori avevano appreso con certezza che il patrimonio sociale era insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Nel merito il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda attorea e, a tal fine, deduceva che le scritture contabili del 2007 esistevano ed erano state regolarmente verificate dal curatore e che non si erano manifestati negli anni 2007-2008 segnali di allarme indicativi di una imminente crisi irreversibile; era corretta l'opzione concordataria rispetto al fallimento, ritenuta maggiormente vantaggiosa dallo stesso commissario giudiziale Dott. Cadoppi, attuale curatore fallimentare, nella relazione ex art. 172 L.F.; oltretutto il curatore mai rilevò l'aggravamento del passivo per costi della procedura, contestato invece nel presente giudizio; l'arresto del concordato avvenne poi per l'impossibilità oggettiva di eseguire il piano e di soddisfare i creditori; nell'atto di citazione il Fallimento dava conto dei ricavi di € 2.156.227,94 nei tre anni di



liquidazione concordataria (a fronte di ricavi per € 95.489,48 nei quattro anni di gestione fallimentare).

Inoltre, il convenuto rilevava che l'operazione di *sale and lease back* aveva consentito alla società di ottenere nuova finanza, in un momento in cui era verosimile la ripresa; la vendita dell'immobile aveva permesso l'incasso del rilevante importo di € 1.700.000,00, cosicché non poteva essere conteggiato un danno corrispondente, essendo stato ottenuto oltretutto un importo superiore a quello di una semplice vendita, anche al netto della maxi rata pagata, come era dimostrato dal fatto che in fase di liquidazione fu impossibile collocare il bene sul mercato, persino ad un prezzo inferiore di oltre la metà; osservava che la differenza in eccesso tra il canone di leasing e i canoni di locazione rappresentava la "provvista" per tutti gli oneri (tasse e manutenzioni) conseguenti alla proprietà dell'immobile, che la stessa società fallita avrebbe dovuto sostenere se avesse compiuto l'operazione direttamente, senza la c.d. "società veicolo".

Nella comparsa di costituzione e risposta FERRETTI Nerino e PATERLINI Elio eccepivano a loro volta la prescrizione dell'azione esercitata dal Fallimento, deducendo che il relativo termine quinquennale, decorso dalla data di cessazione della carica del 17.12.2008 o dalla domanda di concordato preventivo del 03.12.2009, da cui si evinceva che il patrimonio sociale netto era già insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, era ormai spirato alla data di notifica dell'atto di citazione.

Nel merito, i convenuti osservavano che parte attrice non aveva tenuto conto dei ruoli ricoperti dai componenti dell'organo gestorio: FERRETTI e PATERLINI, soci di minoranza, erano membri del CdA con limitati poteri, senza compenso e con delega relativa al solo potere di firma disgiunta per traenza sui conti correnti, compresi gli atti e i documenti di corrispondenza tra la società e gli istituti di credito, mentre a BARTOLI, munito di specifiche deleghe, erano demandate la gestione operativa, le scelte d'investimento, le politiche commerciali e industriali, attività che comportavano una remunerazione.

In relazione alla situazione della società, i convenuti rilevavano che il fatturato del 2007 aveva evidenziato un segno di ripresa, mentre non vi erano indici di allarme; la cessione dell'immobile era operazione legittima, avvenuta per valori congrui ed anzi superiori a quelli ritenuti di mercato dallo stesso commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F.; la società aveva iniziato a manifestare segnali di crisi solo a metà del 2008 (come da verbale del collegio sindacale del 18.07.2008), tanto che il CdA convocava l'assemblea per il 10.10.2008, al fine di esaminare la situazione patrimoniale ed economica al 30.06.2008, che evidenziava una perdita di periodo superiore ad un terzo, ma nei limiti di legge, e l'assemblea deliberava di verificare una nuova situazione patrimoniale ed economica, che predisposta per il 31.10.2008 esponeva un patrimonio netto negativo di € 12.697. Pertanto, ritenevano che la continuità aziendale di FMC fosse venuta meno solo alla fine del 2008, dopo la cessazione della carica di amministratori rivestita da FERRETTI e PATERLINI.



In relazione ai singoli addebiti, i convenuti eccepivano l'indeterminatezza delle deduzioni attoree, anche considerando che le conclusioni erano fondate su assunti dubitativi ed ipotetici (rilevabilità del patrimonio netto negativo nel 2007 o nel corso del 2008); deducevano l'infondatezza delle analisi di bilancio di parte attrice e la legittimità e correttezza dell'operazione di *sale and lease back*; contestavano il criterio di determinazione del danno basato sulla differenza dei c.d. netti patrimoniali, sostenendo che era onere di parte attrice indicare gli specifici inadempimenti degli amministratori, provarli e individuare il danno risarcibile, riconducibile alle condotte degli amministratori; in via subordinata, chiedevano di quantificare la quota di responsabilità in capo a tutti i convenuti, condannando gli stessi a tenere indenni FERRETTI e PATERLINI da eventuali responsabilità per danni.

La fase istruttoria si svolgeva con lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la produzione dei documenti depositati dalle parti e l'espletamento di CTU contabile.

Veniva nominato quale consulente tecnico d'ufficio il Dott. Giacomo BARBIERI, che, depositata la relazione peritale, veniva sentito a chiarimenti, su richiesta dei convenuti, all'udienza del 18.12.2020, in relazione agli aspetti di criticità puntualmente evidenziati all'udienza del 16.01.2020.

In corso di causa veniva dichiarata ex art. 306 c.p.c. l'estinzione parziale del giudizio in relazione al rapporto processuale intercorso tra il Fallimento attoreo e i sindaci SPADACCINI Daniele, CASANOVA Michele, DI LORENZO Salvatore, nonché tra gli stessi e gli altri convenuti (per chiamata trasversale) e tra SPADACCINI- CASANOVA e il terzo chiamato ALLIANZ S.p.a..

All'esito della CTU parte attrice depositava istanza ex art. 186 quater c.p.c., che veniva rigettata con ordinanza del 7.03.2022.

Quindi, le parti precisavano le rispettive conclusioni, avvalendosi poi dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Motivazione

L'eccezione preliminare di arbitrato, sollevata da BARTOLI Michele in relazione all'azione sociale di responsabilità, non risulta fondata, in quanto la clausola compromissoria statutaria (doc. 4 di parte convenuta) rimette agli arbitri soltanto le controversie che dovessero "insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società", senza alcuna possibilità di estensione della competenza arbitrale alle controversie concernenti la responsabilità degli amministratori.

Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c., sollevata dal convenuto BARTOLI per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c.. L'atto introduttivo del giudizio contiene infatti un'adeguata esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, con espressa



determinazione anche dell'oggetto, in modo tale da permettere ai convenuti il pieno esercizio delle proprie difese.

Si consideri, al riguardo, che *“La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.”* (Cass. civ. n. 11751 del 15/05/2013).

In relazione all'eccezione di prescrizione dell'azione, sollevata dai convenuti, si osserva quanto segue.

Preliminarmente si deve rilevare che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali, previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile dal curatore, ai sensi dell'art. 146 L.F., senza che vengano immutati i presupposti di quelle azioni. Di regola i fatti addotti a fondamento della domanda identificano l'azione in concreto esercitata dal curatore, e individuano la disciplina in materia di prova e di prescrizione, quest'ultima in ogni caso quinquennale (*ex multis*, Cass. civ. n. 10378 del 21.06.2012; Cass. civ. n. 15955 del 20.09.2012; Cass. civ. n. 19340 del 29.09.2016).

Nell'ipotesi in esame, l'azione esercitata dal curatore è riconducibile ad entrambe le azioni menzionate, tenuto conto delle deduzioni complessivamente svolte nell'atto di citazione e dell'esplicita dichiarazione resa in tal senso dall'attore (pag. 78 dell'atto di citazione). Diversamente da quanto esposto dal curatore, per giurisprudenza costante le due azioni, anche se esercitate cumulativamente ai sensi dell'art. 146 L.F., debbono considerarsi distinte, perché basate su presupposti differenti e soggette a diverso regime giuridico, con particolare riferimento al calcolo dei termini per la prescrizione. Infatti, l'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni ex art. 2949 c.c., tuttavia la sua decorrenza varia a seconda del profilo di responsabilità che il curatore aziona.

Se il curatore agisce per far valere la responsabilità dei componenti degli organi sociali nei confronti della società ai sensi dell'art. 2393 c.c., il termine decorre da quando è cessata la carica prima del fallimento o da quando il fallimento è stato dichiarato, se il soggetto passivo dell'azione di responsabilità sia in carica in quel momento, in forza della causa di sospensione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c.. Se il curatore esercita invece l'azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., è *ius receptum* che il termine di prescrizione decorra dalla conoscibilità esteriore dell'incapienza patrimoniale, e quindi dell'insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti, secondo



una tesi che trae fondamento dal dato normativo letterale secondo cui l'insufficienza patrimoniale deve comunque "risultare", il che può avvenire prima, dopo o al momento del fallimento (Cass. civ. 14/06/2014, n. 13378; Cass. civ. 4/12/2015, n. 24715): in considerazione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore che sollevi la relativa eccezione fornire la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale (Cass. civ. n. 13378 del 12.06.2014; Cass. civ. n. 8426 del 5.04.2013).

Con riguardo alla condotta di illegittima prosecuzione dell'attività caratteristica dopo la perdita del capitale, il termine prescrizionale non può decorrere dalla data di presunta insufficienza patrimoniale, ma dal momento in cui detta attività è cessata e l'eventuale danno (aggravamento dell'insufficienza patrimoniale) si è consumata, quindi dall'apertura ritardata della liquidazione (Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di impresa, 22/01/2015).

Nel caso di specie, si osserva che gli amministratori FERRETTI Nerino e PATERLINI Elio rivestirono la carica di amministratori della società FMC sino al 17.12.2008, cosicché alla data del 09.08.2017 di notificazione dell'atto di citazione risultava decorso nei loro confronti il termine di prescrizione quinquennale, in relazione all'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c..

Nei riguardi di BARTOLI Michele, la prescrizione dell'azione sociale non risulta invece perfezionata alla data di notificazione dell'atto di citazione del 09.08.2017, dal momento che il convenuto ha rivestito diverse cariche in successione (quale amministratore, liquidatore, liquidatore giudiziale nella procedura di concordato preventivo), tra il 2005 e la data del 13.08.2012 di revoca dell'ultima carica: i singoli periodi si cumulano tra loro, ai fini dell'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c., dovendosi considerare che l'attività gestoria ha continuato ad essere affidata alla stessa persona, la quale non poteva agire *contra se*, con la conseguenza che se non si applicasse la sospensione, si determinerebbe un difetto di tutela contro gli atti di *mala gestio*.

In relazione all'azione di cui all'art. 2394 c.c., i convenuti hanno allegato che la conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale era intervenuta alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo del 3.12.2019 (o in subordine di emissione del decreto di ammissione della procedura del 23.12.2009 o del decreto di omologazione del 23.10.2010), deducendo che dall'analisi della situazione economica patrimoniale, illustrata nella domanda di concordato preventivo, risulterebbe evidente che il patrimonio sociale netto era già a quella data insufficiente. Tale valutazione è stata convalidata dal CTU, il quale in risposta al quesito n. 6, conformemente all'orientamento giurisprudenziale in materia (cfr. Trib. Firenze, Sezione Specializzata in materia di impresa, 02/10/2020), ha dichiarato, in termini di certezza, che la data in cui era oggettivamente percepibile, da parte dei creditori sociali, l'insufficienza del patrimonio a soddisfare i debiti, coincideva precisamente con quella di presentazione



della domanda di concordato preventivo del 3.12.2009 (ovvero, in termini di ragionevole probabilità, con quella antecedente del 27.04.2009, in cui era stato approvato il bilancio al 31.12.2008, che esponeva l'importante perdita di € 2.057.973). Appare pertanto indiscutibile che il termine di prescrizione dell'azione dei creditori sociali abbia iniziato a decorrere dal 3.12.2009 (quando peraltro la società era già stata posta in liquidazione), dato che nella domanda di concordato preventivo il totale delle attività era stimato in € 5.111.449 e il totale delle passività in € 12.113.585, tanto che per i crediti chirografari venivano proposti pagamenti nella misura del 20 % (doc. 3 di parte attrice).

Non è condivisibile la tesi della curatela, secondo cui con l'omologazione della proposta concordataria, avendo i creditori accettato la soddisfazione falcidiata dei crediti, il patrimonio sociale non potrebbe più essere considerato insufficiente. Ciò che rileva, come si è detto, è il momento in cui oggettivamente i creditori abbiano percepito l'insufficienza del patrimonio sociale, senza che l'omologazione della proposta concordataria possa aver eliminato, a ritroso, la situazione di conclamata insufficienza patrimoniale, e ciò peraltro al solo fine di escludere il corso della prescrizione (e non anche l'illecito, oggetto dell'azione ex art. 2394 c.c.).

Si ritiene, invece, in linea con la tesi della curatela, che il termine di prescrizione dell'azione dei creditori sociali sia rimasto sospeso tra la data dell'omologazione del concordato preventivo del 23.10.2010 e la data di risoluzione della procedura e di dichiarazione di fallimento del 17.04.2013, e ciò in ragione dell'obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori, ai sensi dell'art. 184 L.F., cosicché risulta agli stessi preclusa l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, tenuto conto dell'estinzione dei crediti per la parte che supera la percentuale prospettata nella proposta concordataria. In ogni caso, l'azione risulterebbe prescritta, tenuto conto del decorso del termine quinquennale tra il 3.12.2009 e il 23.10.2010, nonché tra il 17.04.2013 e la notifica dell'atto di citazione del 9.08.2017.

Alla luce di tali considerazioni può concludersi che il termine di prescrizione quinquennale è decorso, nei confronti di FERRETTI Nerino e PATERLINI Elio, per entrambe le azioni, e nei confronti di BARTOLI Michele, con riguardo alla sola azione di responsabilità dei creditori sociali, quantomeno in relazione ai fatti compiuti come amministratore della società.

La situazione muta, in parte, qualora si consideri il termine di prescrizione dei reati ex art. 157 c.p., invocato dalla curatela: si tratta del termine di sei anni previsto per il reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217 L.F. (cui può ricondursi, tra gli addebiti contestati, la condotta relativa alla ritardata dichiarazione di fallimento, ascritta al solo BARTOLI), nonché del termine decennale di prescrizione previsto per la bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 L.F., in relazione a quelle condotte - attribuite a tutti e tre gli amministratori - che, nella prospettazione attorea, avrebbero avuto valenza distrattiva (avuto riguardo alle allegazioni attoree, si tratta sostanzialmente della cessione dell'immobile realizzata nell'ambito dell'operazione di *sale and lease back*).

Pertanto, alla luce delle conclusioni esposte in tema di prescrizione, appare necessario procedere alla trattazione delle questioni di merito oggetto della controversia.



Tra le contestazioni rivolte ai convenuti dal Fallimento attoreo (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione), vengono innanzitutto in considerazione le seguenti condotte:

- i. l'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa, dopo la perdita del capitale sociale avvenuta nel 2007 o nel 2008 (fino al 01/12/2009 quanto a BARTOLI; fino al 17/12/2008, quanto a FERRETTI e PATERLINI);
- ii. singole operazioni dannose di dismissione e gestione del patrimonio sociale, a condizioni sfavorevoli per la società e dannose per i creditori (in particolare, l'operazione di cessione dell'immobile del 14.12.2007).

Si tratta di stabilire in quale momento, anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento della società FMC, si sia verificata la perdita del capitale sociale e/o della continuità aziendale, che avrebbe imposto agli amministratori di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 2447 c.c. ed eventualmente di porre la società in liquidazione (come da quesito n. 1, oggetto dell'incarico conferito al CTU).

Il tema è decisamente problematico, anche per le modalità con cui è stato proposto e svolto in giudizio.

Emerge dagli atti che la società iniziò a manifestare segnali di crisi a metà del 2008, quando nella seduta del 18.07.2008 il Collegio sindacale diede conto dell'insoddisfacente andamento delle vendite nel primo semestre 2008 e della conseguente perdita di esercizio, e chiese al CdA la predisposizione di una situazione contabile al 30.06.2008, che evidenziò una perdita superiore di oltre un terzo del capitale sociale. L'assemblea dei soci venne poi convocata in data 17.12.2008 per gli incombeni di cui all'art. 2447 c.c., sulla base di una situazione contabile aggiornata al 31.10.2008, che evidenziava un patrimonio negativo di € 12.697: in quella sede l'assemblea deliberò l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione ad € 120.000,00, con la fuoriuscita dalla società di FERRETTI Nerino e PATERLINI Elio.

Parte attrice deduceva che gli amministratori avrebbero dovuto esporre l'esistenza di un patrimonio netto negativo già nel 2007 o, al più tardi, nel corso del 2008. A sostegno della prima tesi, richiamava le conclusioni del proprio consulente, Prof. Kunz, il quale, seppure in termini ipotetici, evidenziava già nel 2007 la presenza di valori attivi più elevati di quelli rilevabili in bilancio, applicando i corretti principi contabili, e l'assenza di una serie di passività che avrebbero "assorbito il patrimonio netto della società, spingendolo verso valori significativamente negativi" (pag. 16 dell'atto di citazione); nello stesso tempo, a parere di parte attrice, emergeva "un chiaro ed irreversibile stato di incapacità dell'azienda di far fronte per tempo ai propri impegni finanziari ed una incombente crisi di liquidità", cui l'organo amministrativo poneva rimedio mediante la cessione dell'unica immobilizzazione materiale di valore significativo. Il Fallimento elencava poi i valori attivi iscritti per importi più elevati rispetto a quelli effettivi, nonché passività non registrate (pagg. 17, 18).

Tuttavia, le deduzioni attoree appaiono generiche e non danno conto delle ragioni di tali rettifiche di bilancio, che risultano sprovviste di riscontri documentali.



A sua volta, il CTU Dott. Barbieri, in base a talune considerazioni non formalizzate in un'analisi dettagliata e documentata dei dati contabili, affermava che alla data del 31.12.2007 vennero a determinarsi perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, in ragione della perdita indicata dallo stesso perito almeno in € 905.089, con un patrimonio netto di non più di € 1.442.243, mentre la definitiva perdita del patrimonio netto era databile non oltre il 30.06.2008 (pagg. 54, 55 della relazione peritale). Ciononostante il CTU indicava *“la data di più probabile perdita della continuità aziendale... al 29 novembre 2007, giorno nel quale il CdA deliberò la vendita dell'immobile nel quale si trovava la sede storica della società”*, e ciò a causa dell'”*assenza di un chiaro disegno di risanamento industriale del CdA”* (pag. 54), non risultante dal verbale del 29.11.2007 in cui veniva deliberata la cessione dell'immobile (pagg. 38 e ss. della perizia).

Le argomentazioni del CTU non appaiono convincenti: la presenza o meno di un piano industriale allegato al verbale del CdA non può di per sé solo costituire elemento determinante per retrodatare al 2007 la presunta perdita di continuità aziendale, in un momento in cui il capitale sociale era di € 2.050.000,00. Peraltro, il CTU esprimeva tale assunto in termini probabilistici, riconoscendo che si trattava di una *“domanda alla quale è molto difficile dare una risposta in termini di certezza”* (pag. 37 della perizia).

Inoltre, la riconducibilità alla data del *“29.11.2007”* della perdita di continuità aziendale mal si concilia sia con l'asserita (mera) evidenza di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale *“databile al 31 dicembre 2007”*, secondo le rettifiche operate dal CTU, sia con la definitiva perdita del patrimonio netto *“databile non oltre il 30 giugno 2008”* (pagg. 54, 55), tanto che lo stesso perito si preoccupava di precisare che *“la formulazione della risposta al quesito non è contraddittoria, ma prudenziale, in quanto sulla base delle informazioni disponibili dalle allegazioni delle Parti, il CTU ritiene di non possedere tutti gli elementi necessari a riformulare il bilancio al 31 dicembre 2007 con criteri di liquidazione”* (pag. 55).

Si consideri, poi, che in altra parte della relazione il CTU riconosceva come, nonostante la perdita evidenziata, superiore ad un terzo del capitale sociale, alla data del 31.12.2007 esistesse un *“patrimonio netto ancora significativo”*, che unitamente alla disponibilità di un milione di liquidità per effetto della cessione dell'immobile avrebbe consentito *“agli amministratori ampi margini di manovra per condurre una liquidazione soddisfacente”* (pag. 43). All'opposto, la questione non è quella di stabilire in quale momento la liquidazione della società avrebbe consentito di realizzare un buon risultato per i creditori, ma di comprendere quando la situazione finanziaria e patrimoniale avrebbe imposto agli amministratori di attivarsi per accertare l'esistenza di una causa di scioglimento della società ed eventualmente procedere alla sua liquidazione.

Si consideri, poi, che le rettifiche di bilancio effettuate dal CTU risultano approssimative e non supportate da idonei elementi documentali. Con riferimento al 31.12.2007 veniva ipotizzata *ex post* una svalutazione di giacenze di magazzino (per una parte soltanto di quelle considerate dal curatore fallimentare), sulla base di un verbale del CdA del 22.01.2008 che decideva la dismissione di alcuni prodotti, perché ritenuti non più vantaggiosi; per di più la valutazione veniva compiuta tenendo conto *“degli stessi*



importi decisi successivamente dall'attestatore" (pag. 29), dunque rilevati due anni dopo, quando i beni risultavano ulteriormente svalutati dal punto di vista tecnologico, in una fase in cui la società si trovava prima in liquidazione, poi in concordato preventivo. Applicando lo stesso metodo, il CTU effettuava le rettifiche nel bilancio intermedio al 30.06.2008, con riferimento alle svalutazioni del magazzino merci e dei crediti commerciali, tenendo conto dei valori che il liquidatore avrebbe poi indicato nella domanda di concordato preventivo presentata il 3.12.2009 (pag. 44).

Si deve considerare, inoltre, che le rettifiche delle poste di bilancio, compiute dal CTU, oltre a non apparire attendibili per le ragioni esposte, risultano contraddette da altri elementi acquisiti.

In primo luogo il curatore fallimentare Dott. Cadoppi, nella relazione ex art. 172 L.F. da lui redatta in veste di commissario giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo, riconduceva all'anno 2009 la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale ex art. 2484 comma 1 n. 4 c.c. (doc. 5, pag. 9).

Inoltre il consulente tecnico Dott. Stefano D'Orsi, incaricato dal P.M. nel procedimento penale promosso avanti al Tribunale di Reggio Emilia, sulla base degli stessi documenti oggetto di causa, dichiarava di non disporre di elementi sufficienti per riconoscere, anche con riguardo all'anno 2007, la correttezza delle svalutazioni operate dal Dott. Cadoppi (nella sua veste di curatore fallimentare) e la sussistenza di violazioni contabili nei bilanci esaminati (fatta salva la soppressione da parte di BARTOLI Michele della documentazione relativa all'esercizio 2007); in particolare il consulente precisava che le svalutazioni appostate dalla società nel piano di concordato di cui al ricorso del 3.12.2009, poi ulteriormente rettificate dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F., *"possono avere unicamente valenza indiziaria, ma non possono assolutamente essere acriticamente fatte proprie quali omessi accantonamenti a fondo rischi ovvero omesse svalutazioni del magazzino nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007"* (doc. 33 di parte attrice, pag. 61).

Per quanto esposto, non può essere accolta la tesi che pone al termine dell'esercizio 2007 la perdita della continuità aziendale della società FMC e al 30.06.2008 la perdita definitiva del patrimonio netto, fatti che appaiono invece collocabili alla fine dell'esercizio 2008 e che vennero evidenziati in occasione della redazione e approvazione del relativo bilancio.

L'individuazione del momento in cui si è verificata la perdita del capitale sociale e/o della continuità aziendale è rilevante per accertare la responsabilità degli amministratori per i danni cagionati alla società e ai creditori, per effetto dell'illegittima prosecuzione dell'attività sociale ex art. 2486 c.c., in relazione ad atti non conservativi dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Al riguardo, parte attrice non ha puntualmente individuato quali di questi atti, idonei a cagionare un danno, abbiano posto in essere gli amministratori di FMC, e si è limitata a citare l'operazione di *sale and lease back* realizzata il 14.12.2007, dunque in una fase di



vita societaria in cui, come si è detto, non risulta essersi verificata la perdita della continuità aziendale.

Si consideri infatti che *“Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento”* (Cass. S.U. n. 9100 del 6.5.2015).

Secondo i principi generali in tema di responsabilità nella gestione societaria, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa, senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale, e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale (Cass. civ. n. 19733 del 2.10.2015; Cass. civ. n. 25977 del 29.10.2008). Infatti, *“integra responsabilità degli amministratori, la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori od i terzi”* (Trib. Milano Sez. Spec. Impresa, 03.04.2020).

Al riguardo, le Sezioni Unite, nella sentenza n. 9100/2015 sopra citata, hanno precisato: *“Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – in quanto tale e nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l’ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all’amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un’impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l’immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all’esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell’attività d’impresa”*.

Dunque il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’ex amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa (Cass. civ. n. 22911 dell’11.11.2010; Cass. civ. n. 17033 del 23.06.2008; Cass. civ. n. 3694 del 16.02.2007). Anche ai fini dell’operatività dei criteri di valutazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., la



Suprema Corte richiede che “l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta” (Cass. civ. n. 9983 del 20.04.2017).

Nella fattispecie in esame, non ricorrono i presupposti enunciati nelle sentenze citate, in mancanza di puntuali allegazioni da parte dell’attore circa specifici fatti commessi dagli amministratori al di fuori dei loro poteri di conservazione del patrimonio sociale, che avrebbero aggravato la situazione finanziaria della società.

Il curatore si è limitato a richiamare l’operazione di *sale and lease back*, che oltre ad essere antecedente rispetto al verificarsi della perdita del capitale sociale e della continuità aziendale, nei termini sopra esposti, non potrebbe comunque aver cagionato il danno descritto da parte attrice, corrispondente non solo alle somme versate da FMC, in un biennio, a titolo di locazione per complessivi € 360.000,00 (quale esborso che la società non avrebbe subito, se avesse conservato la proprietà dell’immobile), ma anche al valore del bene fuoriuscito dal patrimonio sociale: invero il prezzo della cessione era stato effettivamente incassato dalla società e corrispondeva ad un importo (€ 1.700.000,00) che era stato giudicato superiore al valore di mercato, indicato in circa € 1.550.000,00 dal Dott. Cadoppi nella relazione ex art. 172 L.F..

Persino il CTU giudicava non censurabile l’operazione di cessione dell’immobile; quanto al pagamento in favore della controllata CL Solution S.r.l. della somma di € 650.000,00 - a titolo di finanziamento in conto futuro aumento di capitale - quale provvista utilizzata dalla partecipata per pagare la maxi-rata del canone relativo al contratto di leasing immobiliare, il CTU evidenziava che l’operazione, potenzialmente distrattiva, era stata successivamente “riparata”, mediante l’acquisizione non onerosa delle quote in CL Solution S.r.l. (pag. 59 della relazione peritale).

Per le ragioni esposte, non è ravvisabile a carico degli amministratori alcuna responsabilità per asserita illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa, dopo la perdita del capitale sociale, e per singole operazioni dannose di dismissione del patrimonio.

Il Fallimento ascrive a BARTOLI Michele altre due condotte di *mala gestio* (pag. 5 atto di citazione):

iii. ritardata dichiarazione di fallimento, a causa della presentazione della domanda di concordato preventivo del 03.12.2009;

iv. grave inadempimento nella fase esecutiva del concordato preventivo, tra l’08.12.2010 e il 13.08.2012.

Si tratta di ipotesi di responsabilità che invero non risultano provate.

Non sussistono evidenze che non vi fossero i presupposti per accedere alla procedura, e del resto fu lo stesso curatore fallimentare, nella sua veste di commissario giudiziale, a rilevare l’opportunità e la vantaggiosità dell’accesso al concordato (doc. 8 parte attrice).

Al riguardo neppure il CTU è giunto ad affermare che non vi fossero le condizioni per



disporlo, evidenziando che una procedura di liquidazione volontaria, avviata tempestivamente e gestita in tempi congrui, nei modi proposti dalla società nel concordato preventivo, avrebbe comportato spese ragionevoli.

Con riguardo al presunto inadempimento ascrivibile al BARTOLI, nella fase esecutiva del concordato preventivo, la domanda proposta da parte attrice è carente di allegazioni, non essendo stati dedotti addebiti specifici.

L'arresto della procedura è avvenuto con una pronuncia di risoluzione del concordato per inadempimento (doc. A di parte attrice), assunta dal Tribunale di Reggio Emilia in data 17.04.2013, quando era liquidatore lo stesso commissario giudiziale, Dott. Cadoppi, subentrato al BARTOLI, che era stato revocato dall'ufficio di liquidatore giudiziale con decreto dell'08.08.2012, depositato il 13.08.2012.

Nessun concreto elemento di responsabilità è desumibile dal decreto di revoca del liquidatore giudiziale dell'8.08.2012, ove non vengono indicati atti di *mala gestio* o specifici inadempimenti a carico di BARTOLI Michele, se non quelli riguardanti "il profilo del mancato assolvimento dell'obbligo di informazione da parte del liquidatore" (doc. 9 di parte attrice); quest'ultimo nulla ha a che vedere con l'allungamento dei tempi della procedura, oltre il termine di dodici mesi previsto nella proposta concordataria (decorrente dal decreto di omologa), che peraltro veniva indicato come non obbligatorio – secondo la disciplina normativa vigente *ratione temporis* – nella sentenza di risoluzione per inadempimento del concordato preventivo del 17.04.2013, al fine valutare la tempestività della domanda (doc. A di parte attrice).

Non sussistono, dunque, elementi per ascrivere il ritardo nella conduzione della procedura ad un comportamento negligente posto in essere da BARTOLI Michele.

Per le ragioni esposte, le domande proposte da parte attrice nei confronti degli attuali convenuti debbono essere respinte.

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della domanda e delle spese sostenute per il procedimento di cui all'art. 186 quater c.p.c., nella misura di complessivi € 24.000,00 in favore di BARTOLI Michele (pari a € 3.900,00 per la fase di studio, € 2.700,00 per la fase introduttiva, € 11.000,00 per la fase istruttoria, € 6.400,00 per la fase decisionale), e di complessivi € 28.500,00 in favore di FERRETTI Nerino e PATERLINI Elio (pari a € 4.400,00 per la fase di studio, € 3.400,00 per la fase introduttiva, € 12.700,00 per la fase istruttoria, € 8.000,00 per la fase decisionale), oltre ad oneri di legge.

Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in quote uguali, e gravano precisamente per il 50 % sul Fallimento e per il restante 50 % sui tre amministratori convenuti in giudizio, considerando che il conferimento dell'incarico al perito si è reso necessario in ragione delle difese svolte da tutte le parti in causa ed è stato utile per verificare, attraverso la comparazione con le valutazioni svolte dagli altri



consulenti e con gli elementi di prova acquisiti, la fondatezza o meno delle tesi rispettivamente proposte dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- respinge le domande proposte dal FALLIMENTO FMC DISTRIBUZIONI S.p.a. nei confronti di BARTOLI Michele, FERRETTI Nerino e PATERLINI Elio;
- condanna il FALLIMENTO FMC DISTRIBUZIONI S.p.a. alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 24.000,00 nei confronti di BARTOLI Michele e di € 28.500,00 nei confronti di FERRETTI Nerino e PATERLINI Elio, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di tutte le parti in causa, per quote uguali.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2022.

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Rita CHIERICI

IL PRESIDENTE

Dott. Fabio FLORINI

